

La Convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e il Bangladesh è in vigore

Berna, 17.12.2009 - Con lo scambio degli strumenti di ratifica la Svizzera e il Bangladesh hanno posto in vigore la Convenzione di doppia imposizione (CDI). Lo scopo della Convenzione è di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito.

La Convenzione contiene disposizioni per evitare le doppie imposizioni e contribuisce allo sviluppo favorevole delle relazioni economiche bilaterali. La CDI migliora segnatamente la protezione giuridica delle imprese e limita la trattenuta dell'imposta alla fonte in ambito di dividendi, interessi e canoni.

La Convenzione è stata firmata il 10 dicembre 2007. Conformemente alla prassi svizzera vigente all'atto della firma, la CDI contiene un articolo che prevede lo scambio di informazioni limitato alle informazioni necessarie per la corretta applicazione della Convenzione. Di conseguenza, con il Bangladesh non è stata convenuta l'assistenza amministrativa estesa secondo lo standard dell'OCSE. Il Bangladesh non ha voluto l'introduzione di questa clausola neppure dopo la decisione del Consiglio federale del mese di marzo del 2009 concernente la nuova politica di assistenza amministrativa. Visto che anche l'economia svizzera auspicava un'entrata in vigore possibilmente rapida della CDI, si è rinunciato a ulteriori trattative sull'estensione dell'assistenza amministrativa. Entrambi gli Stati contraenti hanno convenuto di porre in vigore la Convenzione nella versione firmata.

Le disposizioni della Convenzione sono applicabili in Svizzera ai redditi conseguiti il, o dopo il, 1° gennaio 2010

Fonte: Dipartimento Federale delle Finanze